



Comune di Giovinazzo

PROVINCIA DI BARI

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Regolamento comunale per il funzionamento del Mercato coperto di via cappuccini

(Art. 28 D.Lgs. n. 114/98 ed art.3 L.R. n.18/2001)



Approvato con Deliberazione Consiliare Nn. 43 del 24.09.2009

INDICE

ART. 1 TIPOLOGIA DEL MERCATO - DEFINIZIONE DI BOX-POSTEGGIO

ART. 2 COSTITUZIONE DEL MERCATO

ART. 3 GIORNATE ED ORARI DI SVOLGIMENTO – CARICO E SCARICO

ART. 4 MODALITÀ DI SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

ART. 5 CONCESSIONE DECENNALE DEI BOX/POSTEGGIO – DOMANDA DI
MIGLIORIE

ART. 6 REGISTRO DI MERCATO – GRADUATORIA TITOLARI DI POSTEGGIO E
SPUNTISTI

ART. 7 ASSENZE

ART. 8 ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI

ART. 9 PRODUTTORI AGRICOLI

ART. 10 MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE, TASSE E
TRIBUTI COMUNALI

ART. 11 CORRETTA MODALITÀ DI VENDITA

ART. 12 SUBINGRESSO NELLA TITOLARITÀ DEL POSTEGGIO

ART. 13 DECADENZA - REVOCA DELLA CONCESSIONE

ART. 14 IGIENE E SANITÀ

ART. 15 PUBBLICITÀ DEI PREZZI

ART. 16 TRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI ALIMENTARI ED ETICHETTATURA

ART. 17 SANZIONI

ART. 18 ENTRATA IN VIGORE

ART. 19 ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

ART. 1**TIPOLOGIA DEL MERCATO – DEFINIZIONE DI BOX - POSTEGGIO**

1. Per mercato coperto s'intende la struttura di proprietà comunale, sita in Via Cappuccini angolo Via Maggiore Zeverino, adibita a mercato giornaliero, composta da più posteggi e Box, attrezzati per la vendita al dettaglio.
2. Per posteggio s'intende la parte di area pubblica all'interno della struttura comunale, opportunamente delimitata e numerata;
3. Per box, si intende un manufatto in muratura e/o prefabbricato, strutturalmente durevole;
4. Entrambi sono dati in concessione per anni 10 (dieci) all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale (esso è quindi un elemento essenziale dell'autorizzazione di tipologia "A" comma 1 – art.28 Dlgs.114/98 e art. 2 L.R.18/2001), ai fini sanitari indicato come OSA (Operatore del Settore Alimentare).
5. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'erogazione dei servizi delle attività commerciali.
6. Gli uffici preposti hanno la facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi della Amministrazione Comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
7. Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia Municipale. Al Servizio di Vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'Azienda Sanitaria A.S.L. BARI.

ART. 2**COSTITUZIONE DEL MERCATO**

1. Il presente Regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del Mercato su aree pubbliche di cui al precedente art.1.
2. Il mercato coperto è diviso in due zone: "Zona mercato ittico" costituito da n. 12 box, e "Zona mercato alimentari" - costituito da n. 29 tra box e posteggi, secondo la seguente suddivisione:
- 3.

ZONA MERCATO ITTICO			ZONA MERCATO ALIMENTARE		
N. CONCESS.	TIPOLOGIA	SUPERF.	N. CONCESS.	TIPOLOGIA	SUPERF.
1/I	BOX	Mq. 15,40	1/A	BOX	Mq. 22,00
2/I	BOX	Mq. 15,40	2/A	POSTEGGIO	Mq. 9,60
3/I	BOX	Mq. 15,40	3/A	POSTEGGIO	Mq. 9,60
4/I	BOX	Mq. 15,40	4/A	POSTEGGIO	Mq. 9,60
5/I	BOX	Mq. 15,40	5/A	POSTEGGIO	Mq. 9,60
6/I	BOX	Mq. 12,40	6/A	POSTEGGIO	Mq. 9,60
7/I	BOX	Mq. 25,00	7/A	POSTEGGIO	Mq. 9,60
8/I	BOX	Mq. 12,40	8/A	POSTEGGIO	Mq. 9,60
9/I	BOX	Mq. 15,40	9/A	BOX	Mq. 18,40
10/I	BOX	Mq. 32,20	10/A	POSTEGGIO	Mq. 12,40
11/I	BOX	Mq. 15,40	11/A	POSTEGGIO	Mq. 18,70
12/I	BOX	Mq. 15,40	12/A	POSTEGGIO	Mq. 31,00
			13/A	POSTEGGIO	Mq. 18,70
			14/A	BOX	Mq. 18,70
			15/A	POSTEGGIO	Mq. 18,70
			16/A	BOX	Mq. 12,80
			17/A	POSTEGGIO	Mq. 18,70
			18/A	POSTEGGIO	Mq. 12,40
			19/A	POSTEGGIO	Mq. 18,70
			20/A	POSTEGGIO	Mq. 31,00
			21/A	POSTEGGIO	Mq. 18,70
			22/A	POSTEGGIO	Mq. 12,40
			23/A	POSTEGGIO	Mq. 18,70
			24/A	POSTEGGIO	Mq. 18,70

			25/A	POSTEGGIO	Mq. 18,70
			26/A	POSTEGGIO	Mq. 18,70
			27/A	POSTEGGIO	Mq. 12,40
			28/A	BOX	Mq. 31,00
			29/A	POSTEGGIO	Mq. 18,70

I posteggi e i box, contrassegnati con numeri progressivi-identificativi, sono individuati nella Tavola planimetrica che, allegata al presente Regolamento (Allegato "A"), ne costituisce parte integrante e sostanziale.

1. Le variazioni delle dimensioni di ogni singolo box disposte per motivi di interesse pubblico o per comprovata necessità o per causa di forza maggiore, non danno luogo a modifica del presente Regolamento, ma al mero aggiornamento, a cura degli Uffici Comunali, della planimetria che ne costituisce allegato.
2. Determina, invece, modifica del presente Regolamento l'incremento o il decremento del numero dei box/posteggi che dovrà seguire l'iter previsto per legge.

ART. 3

GIORNATE ED ORARI DI SVOLGIMENTO – CARICO E SCARICO

1. Il mercato si svolge ogni *giorno feriale – dal lunedì al sabato* – per tutto l'anno, con orario fissato per la vendita dalle ore 07.00 alle ore 13.30; entro le ore 15.00 dovranno essere effettuate le pulizie giornaliere. Gli operatori del mercato dovranno inoltre rispettare le stesse giornate di chiusura nonché le eventuali deroghe per gli esercizi commerciali per la vendita al dettaglio su aree private.
2. Il Sindaco può modificare gli orari di apertura e di chiusura del mercato coperto e derogare agli stessi, sentite le rappresentanze di categoria.
3. Il carico e scarico delle merci è consentito solo attraverso l'utilizzo di carrelli.
In Via Cappuccini, all'altezza dell'ingresso del mercato coperto, sono istituiti tre posti riservati ai veicoli dei commercianti, al fine di consentire le operazioni di cui sopra .
4. All'interno dell'area di mercato non è ammessa la circolazione veicolare, fatti salvi i mezzi di emergenza.

ART. 4

MODALITÀ DI SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1. Ai concessionari è consentita la vendita dei prodotti esclusivamente entro l'area assegnata e per le tipologie di prodotti consentiti; non è permesso occupare area del mercato al di fuori di quella assegnata.
2. E' fatto obbligo al concessionario di salvaguardare lo spazio riservato al transito degli acquirenti.

ART. 5

CONCESSIONE DECENNALE DEI BOX/POSTEGGIO- DOMANDA DI MIGLIORIE

1. I box/posteggio saranno assegnati in concessione decennale tacitamente rinnovabile. La relativa concessione sarà stipulata con apposita convenzione in forma di atto pubblico amministrativo.
2. Eventuali opere di miglioria dell'area dovranno essere realizzate a cura e spese del concessionario, previa autorizzazione da parte del Comune e senza diritto di rivalsa.
3. Nessuna indennità sarà dovuta agli operatori per rinuncia, decadenza o revoca dalla concessione del box/posteggio.
4. E' espressamente vietata la concessione temporanea dei box/posteggio nonché dell'area antistante.
5. Un medesimo soggetto, persona fisica o società, non può essere titolare di più di una concessione di posteggio, salvo che sia già titolare di più concessioni di posteggio alla data di entrata in vigore della legge 28 marzo 1991, n. 112 o che si tratti di società cui vengono conferite più aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi esistenti nel medesimo mercato.

ARTICOLO 6

REGISTRO DI MERCATO – GRADUATORIA TITOLARI DI POSTEGGIO E SPUNTISTI

1. Presso l'Ufficio Commercio del Comune è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse la seguente documentazione:

- a) la planimetria del mercato coperto con l'indicazione numerata dei posteggi e del settore merceologico;
 - b) l'elenco dei titolari di concessione di posteggio con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa, alla superficie assegnata, alla data di assegnazione e a quella di scadenza della concessione;
 - c) il registro della graduatoria dei titolari di posteggio formulata in base alla:
 - maggiore anzianità dell'attività nel mercato, ricavabile dalla data di assegnazione di posteggio, proprio o dei dante causa (autocertificata);
 - maggiore anzianità di azienda propria o dei dante causa (autocertificata);
 - d) il registro della graduatoria dei non assegnatari di posteggio formulata in base a:
 - maggiore anzianità di presenza (riferita ad unica autorizzazione) con firma alla "spunta";
 - maggiore anzianità di azienda propria o dei dante causa (autocertificata).
2. Copia costantemente aggiornata della documentazione di cui sopra è depositata presso il Comando della Polizia Municipale per il servizio di vigilanza.
3. Qualora l'interessato sia in possesso di più autorizzazioni valide per la partecipazione, indica, all'atto dell'annotazione delle presenze, con quale di essa intende partecipare.

ARTICOLO 7

ASSENZE

1. I concessionari di posteggio non presenti alle ore 07.30 non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti.
2. L'assenza non sarà riportata nel registro di cui all'articolo precedente, comma 1 lett. c) qualora:
 - venga prodotta idonea giustificazione entro 10 giorni;
 - in caso di intemperie;
 - con l'assenza di oltre il 50% dei concessionari di posteggio;
 - mercati cadenti in un giorno festivo (festività nazionali e locali).

Articolo 8

ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI

1. I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari sono giornalmente assegnati ai titolari presenti in possesso di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo A) o tipo B) di cui al D. Lgs. 114/98, di Partita IVA, iscrizione al Registro Ditte della CCIAA e che hanno firmato il registro di cui all'art. 6 entro le ore 07.30.
2. Tali posteggi sono assegnati in base al settore merceologico ed all'ordine occupato nell'apposita graduatoria.
3. L'operatore che non accetta il posteggio disponibile o che vi rinunci dopo l'assegnazione non è considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.
4. Non si può partecipare "alla spunta" senza attrezzatura di vendita e merci.
5. Dall'assegnazione temporanea sono esclusi i posteggi occupati da box e altre strutture fisse.

ARTICOLO 9

PRODUTTORI AGRICOLI

1. I posteggi riservati agli agricoltori sono utilizzabili da tali soggetti esclusivamente per la vendita dei loro prodotti.
2. La qualità di produttore agricolo deve essere autocertificata sulla domanda di concessione da inoltrare al Sindaco; allegata alla stessa deve essere presentata copia della Denuncia d' inizio Attività (DIA) ex art. 4, D. Lgs. 228/01.
3. L'interessato è tenuto ad inoltrare ogni anno domanda di conferma del posteggio e può richiederne la concessione per periodi inferiori all'anno.
4. Ai produttori agricoli, singoli o associati, per il commercio dei propri prodotti sul posteggio, è rilasciata concessione di posteggio annuale o per fascia di anno.

5. Nell'esercizio dell'attività di vendita, anche i produttori agricoli sono tenuti ad osservare le limitazioni ed i divieti stabiliti del presente Regolamento per ciò che concerne i posteggi, gli orari, nonché le norme del commercio poste in via generale (pubblicità/prezzi esposti ecc.).

ART. 10

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE, TASSE E TRIBUTI COMUNALI

1. Le concessioni decennali dei box/posteggi sono soggette al pagamento del canone, di tasse e tributi comunali, nella misura e nelle modalità stabilite dalla vigente normativa in materia.
2. Il canone di concessione sarà stabilito annualmente dal Comune ed avrà decorrenza a partire dal primo gennaio dell'anno successivo, in mancanza, sarà applicato nella misura stabilita per l'anno precedente.

ART. 11

CORRETTA MODALITÀ DI VENDITA

1. Gli operatori sono obbligati a tenere pulite le aree all'interno e le aree antistanti i box/posteggio concessi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività e, dopo averne ridotto al minimo il volume, conferendo gli stessi negli appositi cassonetti; in particolare, carta, cartone, vetro e plastica dovranno essere conferiti negli appositi containers e campane.
2. I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in sacchi idonei a tenuta e depositati negli appositi cassonetti.
3. Con l'uso del box/posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
4. È fatto divieto di utilizzare bombole di gas combustibile, impianti di riscaldamento alimentati da liquidi infiammabili e comunque qualsiasi tipo di apparecchiatura a fiamma libera.
5. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, grida e schiamazzi.
6. E' vietato infiggere pali al suolo e comunque danneggiare o imbrattare l'ambiente;
7. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, nemmeno con banchi rimovibili e/o temporanei.
8. Il titolare già concessionario non può scambiare il posteggio assegnatogli con altro operatore senza avere ottenuto il consenso dell'Amministrazione Comunale.
9. E' consentita la rappresentanza del titolare dell'autorizzazione, persona fisica o società, da parte di un coadiutore, dipendente o socio, a condizione che, durante le attività di vendita, egli sia munito di atto di delega e del titolo originale dell'autorizzazione da poter esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

ART. 12

SUBINGRESSO NELLA TITOLARITÀ DEL POSTEGGIO

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda avvenuto nel rispetto di quanto sancito dall'art. 7 della Legge Regionale 18/2001, non comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del box/posteggio posseduto dal dante causa, occorrendo a tal fine specifico Nulla Osta da parte del Comune.
2. Il subentrante dovrà, in ogni caso, chiedere la diversa titolazione della concessione con apposita domanda contenente gli elementi atti ad accertare l'avvenuto trasferimento dell'azienda.

ART. 13

DECADENZA - REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Si decade dalla concessione del box/posteggio per:
 - a) Revoca dell'autorizzazione amministrativa di cui al D.Lgs. n. 114/98 e alla L.R.18/2001;
 - b) Mancato utilizzo del box/posteggio per periodi di tempo complessivamente superiore a mesi 4 (quattro) per ciascun anno solare, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza ecc.;
 - c) Mancata richiesta di voltura nella concessione del box/posteggio nel caso di subingresso per acquisto o affitto azienda per atto tra vivi e subingresso mortis causa entro un anno dalla data di trasferimento

dell'esercizio o di acquisto del titolo e, comunque, prima dell'inizio dell'attività di vendita nel medesimo box/posteggio.

2. La concessione del box/posteggio è revocata per:
 - a) Gravi violazioni delle norme di cui al presente Regolamento;
 - b) In tutti i casi di violazione di cui al 2° comma dell'art. 29 del D.Lgs. n. 114/98 e della L.R. 18/2001;
 - c) Per motivi di pubblico interesse;
 - d) Per mancato versamento del canone di concessione, entro il primo trimestre dell'anno solare. Il corrispettivo del servizio deve essere versato trimestralmente in via anticipata al Concessionario comunale della riscossione.

ART. 14

IGIENE E SANITÀ

1. La vendita dei prodotti alimentari deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo da parte degli organi preposti e in particolare è vietata agli OSA non registrati presso l'Autorità Sanitaria competente. La registrazione va effettuata mediante presentazione di DIA agli Uffici SIAN – SIAV B della ASL competente per territorio.
2. La vendita di alimenti e bevande sull'area mercatale deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, così come disposto dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 03/04/02, dalla Delibera Regionale n. 1077 del 04/07/07 e dai Regolamenti CE 852/04 e 853/04.
3. In ogni caso è vietato detenere prodotti alimentari ad una altezza inferiore a cm. 50 dal suolo ed utilizzare strutture o suppellettili in legno, pena l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 17 punto 3 del presente Regolamento ed il sequestro delle stesse.
4. Fermo restando il rispetto delle prefate norme, ogni operatore addetto alla vendita o alla somministrazione di alimenti e bevande è tenuto:
 - a) ad indossare guanti in lattice e berretto raccogli capelli;
 - b) ad indossare un camice bianco, sempre pulito, ad esclusione di venditori di frutta e verdura.
5. Così come previsto dalla Legge Regionale n. 22 del 24 luglio 2007, il personale addetto alla vendita e alla somministrazione di prodotti alimentari deve essere in possesso di un attestato di formazione (che sostituisce i libretti di idoneità sanitaria) da esibire a richiesta degli Organi di Vigilanza.
6. Inoltre ogni OSA dovrà provvedere all'adozione di procedure HACCP documentate, nonché allo smaltimento secondo norma dei sottoprodotti derivati dalla propria attività.
7. E' possibile adempiere a quanto prescritto al precedente comma anche in forma associata.

ART. 15

PUBBLICITÀ DEI PREZZI

Le merci esposte nei box/posteggi e sull'area antistante, debbono recare in modo ben chiaro e ben visibile l'indicazione del prezzo di vendita secondo quanto prescritto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 114/98.

ART. 16

TRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI ALIMENTARI ED ETICHETTATURA

1. Le merci esposte nei box/posteggi e sull'area antistante, debbono recare, inoltre, in modo ben chiaro e ben visibile l'indicazione della tracciabilità del prodotto così come previsto dai REGOLAMENTI CE N.104/2000, N.2065/2001, dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 27 marzo 2002 "Etichettatura dei prodotti ittici e sistema di controllo del Parlamento Europeo".
2. Il prodotto ittico dovrà riportare: a) la denominazione commerciale; b) il metodo di produzione (prodotto della pesca in mare oppure di acque dolci o di acquicoltura); c) la zona di cattura.
3. Inoltre i prodotti alimentari dovranno essere muniti di etichettatura.

ART. 17

SANZIONI

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento saranno punite secondo quanto previsto dall'art. 29 del D.Lgs. n. 114/98, dall'art 24 della Legge Regionale 24 luglio 2001, n. 18 e da ogni altra norma vigente in materia.
2. Le violazioni in materia igienico-sanitaria sono punite ai sensi del D. Lgs.193/07 e s.m.i. fatte salve altre norme specifiche o eventuali norme di carattere penale.

3. Tutte le altre violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa di una somma da Euro 100 ad Euro 300 nei modi e nelle forme di cui all'art.7 bis del TUEL.
4. **Nel caso in cui il titolare di posteggio o suo delegato ometta di adempiere agli obblighi inerenti la pulizia oppure effettui occupazioni abusive di suolo pubblico, oltre alle sanzioni pecuniarie previste al precedente comma, il Sindaco può ordinare la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a cinque giorni.**
5. In caso di particolare gravità o di recidiva delle violazioni al presente Regolamento, deve essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per più di due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

ART. 18

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, composto da nr. 19 articoli, secondo le previsioni del 3° Comma dell'art.12 del vigente Statuto Comunale, dopo l'approvazione e dopo aver acquisito l'esecutività dell'atto a norma di legge, sarà pubblicato per ulteriori 15 gg. all'Albo Pretorio Comunale ed entrerà in vigore il giorno successivo l'avvenuta pubblicazione.

ART. 19

ABROGAZIONI NORME PRECEDENTI

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata ogni altra precedente disposizione comunale in materia, con esso incompatibile.